



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 56**

*I nuovi parametri per la  
definizione della dimensione  
d'impresa*

Marzo 2006

**I NUOVI PARAMETRI PER LA  
DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE  
D'IMPRESA**

## I NUOVI PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE D'IMPRESA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La necessità di una nozione uniforme di PMI. Gli interventi della Commissione Europea. – 3. Lo spirito della Raccomandazione 2003/361/CE. – 4. Le disposizioni dello Stato italiano: il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. – 4.1 La corretta determinazione della dimensione aziendale: gli allegati al D.M. - 4.2 Problematiche applicative.

### 1. PREMESSA

Con Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce<sup>1</sup> - datata 6 maggio 2003 – si è provveduto all'introduzione dei nuovi criteri per la definizione della dimensione d'impresa. Le disposizioni del provvedimento, diretto oltre che agli Stati membri dell'UE anche al Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) e alla Banca europea per gli investimenti (BEI), hanno sostituito completamente – con decorrenza 1° gennaio 2005 – quelle contenute nella Raccomandazione della Commissione 96/280/Ce del 3 aprile 1996<sup>2</sup>.

Il nuovo intervento comunitario si è reso necessario attese le profonde mutazioni delle caratteristiche quali quantitative dell'economia; i valori riferiti al lontano 1996, peccando della mancata considerazione del fattore inflazionistico e dell'incremento di produttività nel frattempo registratosi, erano giudicati, infatti, superati, soprattutto in relazione alle soglie finanziarie (totale di bilancio e fatturato) utilizzate ai fini dell'inquadramento della classe dimensionale delle imprese.

Sulla base dell'articolato del 2003, ciascuno Stato membro ha dovuto provvedere ad allineare la propria normativa ai nuovi valori di riferimento. Nel nostro ordinamento il Ministero delle Attività produttive ha aggiornato la definizione di PMI con Decreto del 18 aprile 2005, fornendo, nel contempo, note esplicative e schemi dettagliati al fine di agevolare la corretta applicazione.

### 2. LA NECESSITA' DI UNA NOZIONE UNIFORME DI PMI. GLI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La *ratio* alla base dell'intervento comunitario in materia di definizione di piccole e medie imprese è rinvenibile nella considerazione che il ricorso a nozioni uniformi da parte della Commissione europea, degli Stati membri, della Banca europea degli investimenti (BEI) e del Fondo europeo degli investimenti (FEI)

---

<sup>1</sup> GUUE L 124 del 20.05.2003 pag. 36.

<sup>2</sup> GU L 107 del 30.04.1996, pag. 4.

possa, da un lato, rendere più efficaci gli interventi di sostegno e dall'altro, limitare i rischi di distorsioni della concorrenza.

L'idea che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale potesse essere fonte di incoerenza era, infatti, già espressa nella Raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996. D'altronde, la presenza di un mercato unico privo di frontiere interne imponeva, in qualche modo, che il trattamento delle imprese dovesse essere regolato da disposizioni comuni. Non era pensabile, infatti, in considerazione delle numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle imprese in maniera differenziata in relazione alla dimensione, orientare le azioni della Comunità verso un tipo di PMI difforme da quello riconosciuto dai singoli Stati membri.

La definizione contenuta nell'allegato alla Raccomandazione 96/280/CE è stata ampiamente applicata dai Paesi europei<sup>3</sup> e ripresa, in particolare, in due regolamenti di esenzione in materia di aiuti di Stato: nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001<sup>4</sup> relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI e nel regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 in tema di aiuti di Stato alla formazione.

L'obiettivo di procedere ad una nuova "identificazione" dimensionale dell'impresa agevolabile, ha trovato la sua giustificazione, come già accennato in premessa, nell'esigenza di rendere i parametri finanziari (fatturato e volume di bilancio) più aderenti alla realtà del contesto ambientale ed economico in cui le aziende operano<sup>5</sup>. Oltre che per provvedere al necessario adeguamento agli sviluppi economici, la necessità di rivedere i vecchi criteri si era imposta, anche, per le numerose difficoltà emerse nel corso dell'applicazione della suddetta Raccomandazione nonché per le differenziate osservazioni provenienti dal mondo imprenditoriale.

Una definizione più corretta e univoca di piccole, medie e soprattutto microimprese avrebbe reso più agevole individuarne le esigenze con il conseguente sviluppo di politiche mirate, caratterizzate da un maggiore grado di efficienza.

Il complesso delle imprese di non grandi dimensioni, contando circa 20 milioni di unità nello spazio economico europeo, rappresenta un significativo bacino in termini occupazionali. L'attenzione della Commissione si è concentrata su questo aspetto proprio perché determinante per i futuri incrementi di produttività dell'Unione europea nel suo complesso, in virtù della capacità dello stesso di identificare nuove esigenze (sia dei consumatori finali che degli operatori industriali), di assorbire potenzialmente nuove tecnologie, di contribuire alla crescita della formazione professionale e allo sviluppo locale.

Lo scopo principale della nuova Raccomandazione è stato, quindi, quello di favorire un più preciso inquadramento delle PMI in grado di garantire maggiore sicurezza a livello giuridico e spingere verso

---

<sup>3</sup> Nello Stato italiano ha trovato adeguamento con D.M. 18 settembre 1997.

<sup>4</sup> GU L 10 del 13.01.2001, pag. 33.

<sup>5</sup> Già con il Consiglio europeo di Feira del 2000, i Capi di Stato o di Governo e la Commissione europea avevano riconosciuto l'importanza di orientare i rispettivi sforzi strategici verso linee di azione comune in tema di sviluppo delle piccole e medie imprese che tenessero conto anche dell'*environment* nel quale queste operano. In tale occasione, le PMI erano state qualificate come motore dell'innovazione e dell'occupazione in Europa, in piena armonia con quanto previsto dalla Strategia di Lisbona mirante a rendere l'Unione europea la società della conoscenza più dinamica e più competitiva del mondo entro il 2010.

l'investimento e l'innovazione nelle suddette imprese incoraggiando i partenariati e i raggruppamenti di entità indipendenti (*clusters*). Tutto ciò, evitando che imprese, prive delle caratteristiche economiche peculiari delle PMI o che non ne vivessero le tipiche difficoltà, beneficiassero in maniera indebita delle azioni di sostegno destinate a queste ultime.

A tal fine, i contenuti della Raccomandazione sono stati oggetto di una concertazione estremamente approfondita con le organizzazioni imprenditoriali, con gli Stati membri e con gli esperti in seno al "gruppo politica delle imprese" costituito ai sensi della Decisione 2000/690/CE della Commissione dell'8 novembre 2000<sup>6</sup>.

Con l'intento, poi, di promuovere l'applicazione della nuova Raccomandazione, la Commissione stessa ha emanato una Comunicazione<sup>7</sup> (2003/C 118/03) riguardante un esempio di dichiarazione recante informazioni che qualificano un'impresa come PMI. L'idea era quella di procedere verso una semplificazione e accelerazione dell'iter burocratico dei dossier per i quali era richiesta la qualifica di micro, piccola o media impresa. Il modello allegato non aveva, tuttavia, carattere obbligatorio in termini di utilizzo e di contenuto, né per le imprese né, tanto meno, per le amministrazioni degli Stati membri.

### 3. LO SPIRITO DELLA RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE

"Le piccole e medie imprese costituiscono l'ossatura su cui poggia l'economia dell'Unione europea". Con queste parole il precedente Commissario della DG Imprese e Società dell'Informazione (Erkki Liikanen) ha accolto, l'8 maggio 2003, l'adozione da parte della Commissione della Raccomandazione 2003/361/CE.

A partire dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri, la BEI e al FEI i quali sono stati invitati a uniformarsi ai contenuti del documento<sup>8</sup> e a comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre 2004 le misure a tal fine adottate, nonché, entro il 30 settembre 2005, i primi risultati della sua applicazione.

Ai sensi delle nuove indicazioni europee, la suddivisione per categorie di imprese si fonda sulla verifica di determinati requisiti dimensionali, tenendo conto dell'analisi sul grado di autonomia di ogni singola impresa. L'innovazione rispetto al passato consiste nella definizione di soglie finanziarie puntuali per le microimprese. Il maggiore rilievo, rispetto alle precedenti Raccomandazioni del 1996, accordato a tale categoria, deriva dalla considerazione della sua importanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità e

---

<sup>6</sup> GU L 285 del 10.11.2000 pag. 24.

<sup>7</sup> GU C 118 del 23.05.2003, pag. 5.

<sup>8</sup> Come previsto all'art. 2 della Raccomandazione le soglie finanziarie e quelle relative al personale occupato rappresentavano dei limiti massimi. Ciò ha consentito agli Stati membri, alla BEI e al FEI di poter stabilire soglie più basse di quelle comunitarie al fine di indirizzare i loro interventi verso una categoria puntuale di PMI, così come di decidere di impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l'attuazione di determinate politiche, tranne che nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti pubblici. La definizione è stata vincolante anche in materia di attuazione di fondi strutturali europei e di programmi comunitari, in particolare del sesto programma quadro a favore della ricerca.

l'occupazione. La presenza nel tessuto produttivo europeo di imprese di ridottissime dimensioni ha determinato l'esigenza di individuarne precisamente le soglie dimensionali in termini di fatturato e di totale di bilancio per distinguerle dalla categoria delle piccole. Definizione, oltretutto, necessaria se si tiene conto del fatto che numerosi sono i provvedimenti nazionali e comunitari che prevedono specifiche misure di sostegno a favore non solo della classe medio piccola, ma anche di quella "micro".

Un'altra novità della Raccomandazione consiste nella dilatazione dei tetti massimi in materia di fatturato e di attivo di bilancio il cui rispetto garantisce di entrare a pieno titolo nella categoria delle PMI e nella revisione del parametro dell'"indipendenza", ora espresso in termini di "autonomia", mentre i precedenti limiti relativamente al criterio degli occupati (ora rinominato criterio degli "effettivi") sono stati confermati.

Pur riconoscendo la primaria importanza del criterio degli effettivi, il legislatore europeo riafferma, tuttavia, la necessità di combinare tale parametro con indicatori di tipo finanziario, indispensabili per apprezzare la dimensione di un'impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Tale considerazione ha spinto la Commissione a continuare a muoversi verso una diversificazione dei criteri finanziari che garantisca di considerare alternativamente il fatturato e il totale di bilancio.

L'assunzione del fatturato come unico parametro sarebbe stata, infatti, fuorviante in presenza di imprese operanti in particolari settori (commercio e distribuzione) caratterizzate, in genere, da volumi d'affari più elevati rispetto a quelli, ad esempio, del settore manifatturiero.

Nel dettaglio, la Raccomandazione include nella categoria di piccole e medie imprese (PMI) quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non eccede i 43 milioni di euro. Tale definizione viene successivamente esplosa identificando come piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e come microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

#### CONFRONTO TRA I PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE CLASSI DIMENSIONALI

Parametri	Microimpresa		Piccola impresa		Media impresa	
	2003/361/CE	96/280/CE	2003/361/CE	96/280/CE	2003/361/CE	96/280/CE
<b>Effettivi</b>	Inferiore a 10 persone		Inferiore a 50 persone		Inferiore a 250 persone	
<b>Fatturato annuo</b>	Non superiori a 2 milioni di euro		Non superiori a 10 milioni di euro	Non superiore a 7 milioni di euro	Non superiore a 50 milioni di euro	Non superiore a 40 milioni di euro
<b>Totale di bilancio annuo</b>				Non superiore a 5 milioni di euro	Non superiore a 43 milioni di euro	Non superiore a 27 milioni di euro

La Commissione ha, poi, confermato la necessità di verifica del criterio di “indipendenza” ora espresso in termini di “autonomia”, aggiornandone, tuttavia, in maniera significativa i parametri. Nella vecchia previsione, ripresa poi in pieno dal Decreto attuativo italiano, tale requisito veniva cumulato, ai fini della determinazione della classe dimensionale, agli altri criteri appena evidenziati, con la conseguenza che se un’impresa veniva riconosciuta “dipendente” perdeva la qualifica di PMI<sup>9</sup>.

Si consideravano imprese indipendenti quelle in cui il capitale o i diritti di voto non erano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o da più imprese, congiuntamente, non conformi alla definizione di PMI. Tale soglia poteva essere superata solo in determinate fattispecie legate alla presenza di particolari investitori o di una elevata frammentazione del capitale<sup>10</sup>.

Si prevedeva, inoltre, che per il calcolo delle soglie finanziarie e degli occupati occorreva sommare i dati dell’impresa di riferimento e di tutte le imprese di cui la stessa deteneva – direttamente o indirettamente – il 25% o più del capitale o dei diritti di voto<sup>11</sup>.

Al fine di valutare al meglio la realtà delle imprese di ridotte dimensioni ed escludere dalla definizione i gruppi il cui potere economico travalica quello di una PMI, è risultato necessario, però, abbandonare le vecchie previsioni e articolare invece, i vari tipi di imprese in autonome, associate e collegate<sup>12</sup>. L’obiettivo era quello di costruire un metodo scientifico per calcolare il personale e le soglie finanziarie teso a fornire un’immagine più realistica della forza economica delle imprese.

La necessità di una revisione del requisito di indipendenza è stata ispirata, dunque, alla logica di fare in modo che i nuovi parametri di riferimento tenessero conto dell’esigenza di garantire – ai fini della

---

<sup>9</sup> Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato Raccomandazione 96/280/CE:

*“1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:*

*- aventi meno di 250 dipendenti, e*

*- aventi:*

*o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o*

*un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,*

*- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.*

*2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un’impresa:*

*- avente meno di 50 dipendenti, e*

*- avente:*

*o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o*

*un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,*

*- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3”.*

<sup>10</sup> Art. 1, paragrafo 3, allegato Raccomandazione 96/280/CE: *“Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:*

*- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull’impresa;*

*- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso”.*

<sup>11</sup> Art. 1, paragrafo 4, allegato Raccomandazione 96/280/CE: *“Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell’impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto”.*

<sup>12</sup> La definizione di tali tipologie, riportata nell’art. 3 dell’allegato alla Raccomandazione è oggetto di commento nel paragrafo successivo.

valutazione dell'autonomia delle imprese oggetto di controllo – una verifica più accurata e analitica delle partecipazioni detenute da investitori singoli e associati, rappresentati anche da persone fisiche o soggetti pubblici. A titolo di esempio, con l'intento di promuovere il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, si è deciso di riconoscere come autonome quelle imprese caratterizzate dalla presenza di una partecipazione uguale o superiore al 25% da parte di categorie di investitori che assumono un ruolo giudicato positivo per tali finanziamenti e tali costituzioni.

#### 4. LE DISPOSIZIONI DELLO STATO ITALIANO: IL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 18 APRILE 2005

Al fine di adeguare la normativa ai nuovi valori dei parametri dimensionali il Ministero delle Attività Produttive – in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 123/98<sup>13</sup> – ha aggiornato la definizione di PMI, seppure con qualche variazione sul tema, con il Decreto del 18 aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) fornendo, nel contempo, chiarimenti ed esempi pratici.

Il provvedimento ha sancito la data precisa a partire dalla quale trova applicazione la nuova disciplina<sup>14</sup> differenziando la stessa in relazione agli specifici interventi di sostegno.

La logica che ha ispirato l'intervento italiano non è sembrata tanto quella del mero adeguamento agli orientamenti europei quanto piuttosto quella dell'accompagnamento verso una più corretta traduzione degli stessi. Il Decreto fa, infatti, espresso riferimento alla “necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione d'impresa”<sup>15</sup>.

Le disposizioni contenute nel provvedimento – applicabili alle imprese operanti in tutti i settori produttivi – riprendono quanto previsto a livello comunitario relativamente agli effettivi e alle soglie finanziarie. Nel contempo, è precisato, però, che i due requisiti (effettivi e, alternativamente, fatturato o totale di bilancio annui) sono da considerarsi cumulativi, nel senso, dunque, della necessaria sussistenza di entrambi.

L'art. 2 del D.M. prevede, infatti: “*La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:*

*a) hanno meno di 250 occupati, e*

---

<sup>13</sup> Il provvedimento, concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con Decreto del Ministero delle Attività Produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea.

<sup>14</sup> L'adozione del Decreto in data successiva all'entrata in vigore della Raccomandazione (1° gennaio 2005) ha creato, tuttavia, non poche incertezze interpretative durante la fase transitoria.

<sup>15</sup> Tale necessità era diventata ancora più pregnante in considerazione del fatto che i regimi di aiuto in materia di PMI fissati dalle normative nazionali, qualora rispettosi delle previsioni contenute nei regolamenti di esenzione della Commissione, tra cui anche i criteri di individuazione delle PMI, sono considerati compatibili con il mercato comune e pertanto esentati dall'obbligo preventivo di notifica previsto dall'art. 88, par. 3, del Trattato CEE.

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere”.

#### LE CLASSI DIMENSIONALI

	N. OCCUPATI	FATTURATO ANNUO	TOT. DI BILANCIO ANNUO
<b>MICROIMPRESE</b>	< di 10 occupati	≤ 2 milioni di euro	≤ 2 milioni di euro
<b>PICCOLE IMPRESE</b>	< di 50 occupati	≤ 10 milioni di euro	≤ 10 milioni di euro
<b>MEDIE IMPRESE</b>	< di 250 occupati	≤ 50 milioni di euro	≤ 43 milioni di euro

#### La corretta determinazione dei parametri

Al fine di inquadrare esattamente i contenuti dei criteri utilizzati, il Decreto si spinge nella corretta determinazione degli stessi. I chiarimenti, forniti ai commi 5 e 6, dell'art. 2 del provvedimento, sono riepilogati in tabella.

## DEFINIZIONE DEI PARAMETRI

PARAMETRO	DEFINIZIONE	
<b>Fatturato annuo</b>	Corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. Si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.	Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
<b>Totale di bilancio annuo</b>	Si intende il totale dell'attivo patrimoniale.	
<b>Occupati</b>	Si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione guadagni. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al fatturato annuo o al totale di bilancio.	

Con riferimento al parametro occupazionale si evidenzia che l'indicazione sulla corretta determinazione dello stesso non ricalca esattamente quella relativa agli "effettivi" contenuta nella Raccomandazione<sup>16</sup>. E' da rilevare, tuttavia, che significative integrazioni a tale definizione sono riportate in appendice al Decreto, nelle "note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali"<sup>17</sup>. Nel caso in cui si sia in presenza di imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione

<sup>16</sup> Art. 5, allegato Raccomandazione 2003/361/CE: "Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata".

<sup>17</sup> Al punto 1 delle note è precisato che si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Sempre relativamente agli occupati, nelle note esplicative è precisato che il calcolo delle ULA si effettua a livello mensile, considerando mese intero l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. I dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

Particolarmente significativi, al riguardo, appaiono le esemplificazioni riportate nelle note esplicative. Sul punto si fornisce il seguente schema applicativo.

TIPOLOGIA	NUM. DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 (*) 3,33 (*)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75% (****)

(\*) -  $1 \times 0,75$  (nove dodicesimi) = 0,75 ULA  
 (\*\*\*) -  $10 \times 0,333$  (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA  
 (\*\*\*) -  $0,5 \times 6 \times 1$  (dodici dodicesimi) = 3 ULA  
 (\*\*\*\*) -  $0,5 \times 2 \times 0,75$  (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

## Il requisito di autonomia

In relazione al grado di autonomia dell'impresa, l'art. 3 del Decreto riprende, in buona sostanza, i dettati della Raccomandazione.

Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Il riferimento alla determinazione dei dati dell'impresa autonoma è rinvenibile nell'allegato n. 1 del D.M. dove è precisato, in linea con gli orientamenti europei, che gli stessi risultano dai conti dell'impresa richiedente. Sul punto, il

Vengono definite associate<sup>19</sup> le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

La quota del 25% può, tuttavia, essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente<sup>20</sup>:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

L'esatto inquadramento degli investitori il cui coinvolgimento con una quota superiore al 25% non comporta il riconoscimento della qualifica di impresa associata è stato oggetto di ulteriori precisazioni contenute nelle note esplicative al Decreto e riepilogate nella tabella che segue.

---

legislatore comunitario sembra abbia dedicato maggiore attenzione, destinando al tema il paragrafo 1, dell'art. 6 dell'allegato.

<sup>19</sup> La definizione di impresa associata contenuta nell'art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE è la seguente: *“Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).*

*Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:*

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;*
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;*
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;*
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti”.*

<sup>20</sup> Sul punto, la Raccomandazione ha precisato che sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora tali investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Tale presunzione è stata inserita per rafforzare le misure di promozione degli investimenti di fondi propri nelle PMI riprendendo i criteri dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, fondata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e riguardante i conti annuali di talune forme societarie.

Nelle note esplicative del D.M. è chiarito, in perfetta linea con gli orientamenti europei, che qualora tali investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, non sono da considerarsi collegati all'impresa stessa.

## INQUADRAMENTO INVESTITORI

INVESTITORI	CARATTERISTICHE
<b>Società pubbliche di partecipazione</b>	Si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.
<b>Società di capitale di rischio</b>	Si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).
<b>Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale</b>	Si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.
<b>Enti pubblici locali</b>	Si intendono – ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Sempre in tema di imprese associate, il D.M. si spinge a precisare, in aderenza con le indicazioni della Raccomandazione, le modalità da utilizzare per il calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari. L'art. 3 comma 4 prevede: *“Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento”*.

Sul punto, l'opera di chiarimento risultava necessaria, attesa la non proprio felice formulazione riportata negli orientamenti comunitari<sup>21</sup>. Il provvedimento italiano introduce, inoltre, l'espressione “bilancio

<sup>21</sup> Art. 6, allegato Raccomandazione 2003/361/CE: *“Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.*

di esercizio” rispetto alla più generica “conti e altri dati dell’impresa” riportata in sede europea ai fini della presa in considerazione dei dati.

Con riferimento alle fattispecie associative e su ispirazione europea, all’art. 3, comma 3 si prevede, inoltre, che un’impresa è considerata sempre di grandi dimensioni qualora il 25% o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.<sup>22</sup> Sul tema, è precisato che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti pubblici locali di cui alla tabella precedente e che la detenzione indiretta si ha quando il capitale e i diritti di voto siano detenuti da un ente pubblico per il tramite di una o più imprese. Quest’ultima, che deve risultare anch’essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell’ente pubblico in un’impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest’ultima nell’impresa richiedente. Al fine di esplicitare al meglio il concetto le note forniscono anche la seguente sintetica esemplificazione.

---

*2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.*

*Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.*

*Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.*

*3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.*

*Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.*


*4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l’impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.”*

<sup>22</sup> La ratio di tale previsione – per come si rileva dalle premesse alla Raccomandazione – è rinvenibile nell’intendimento di evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato membro e ai fini di certezza del diritto. Sul punto si evidenzia che nonostante la previsione del D.M. sia in linea con quanto indicato nella Raccomandazione sono presenti, tuttavia, delle leggere differenze in termini di formulazione. Gli orientamenti europei, facevano, infatti, riferimento al coinvolgimento di “uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici”. Nella versione italiana si è preferito, evidentemente, limitare la fattispecie alla presenza dei soli enti pubblici.

### IPOTESI DI CONTROLLO DI ENTI PUBBLICI

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente risulta, pertanto, di grande dimensione.



In tema di collegamento il Decreto, sebbene nella sostanza riproduca le indicazioni europee, evidenzia, tuttavia, alcune leggere diversità nella formulazione delle stesse. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, sono considerate collegate le imprese tra le quali esiste una delle seguenti relazioni riportate in tabella.

### DEFINIZIONE IMPRESE COLLEGATE

RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE (Art. 3, par. 3 dell'allegato)	D.M. 18 APRILE 2005 (Art. 3 comma 5)
a) Un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;	a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) Un'impresa che ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;	b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
c) Un'impresa che ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;	c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa che controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.	d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

La disponibilità del diritto di voto appare tra i criteri qualificanti del collegamento. A tal fine, vanno considerate, dunque, tutte le ipotesi in cui venga attribuito – a prescindere dalla qualità di socio – un tale diritto. Si pensi, ad esempio, alla posizione giuridica dell'usufruttuario di azioni o del creditore pignoratizio.

Il punto sub c) del provvedimento italiano sembra riferirsi solamente a quei contratti che hanno ad oggetto specifico l'esercizio dell'influenza dominante escludendo, invece, quelli che nonostante abbiano un diverso oggetto, evidenziano, in qualche modo, una situazione di subordinazione economica di una impresa rispetto a un'altra. Si pensi, ad esempio, ai contratti di licenza o somministrazione con obbligo di esclusiva<sup>23</sup>.

Mentre la definizione di imprese associate – alla luce dell'intervento esplicativo italiano – risulta piuttosto chiara e di facile applicazione, stessa cosa non può dirsi per quella di imprese collegate, che rinvia ad una serie di fattispecie per le quali si rendono indispensabili ulteriori interventi interpretativi<sup>24</sup>. A ciò deve aggiungersi, inoltre, la previsione di una corposa appendice – contenuta nelle note esplicative del D.M. – che, oltre a fornire una serie di chiarimenti pratici circa l'applicazione delle disposizioni, di fatto, introduce ulteriori nuove condizioni.

In tali note esplicative, infatti, viene precisato, in conformità agli orientamenti comunitari, che un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto<sup>25</sup>, a condizione che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso

<sup>23</sup> Cfr. sul punto Assonime - Circolare n. 8 del 21 ottobre 2005.

<sup>24</sup> Si segnala, tra le altre cose, che il provvedimento italiano sembra non disporre espressamente in merito comprensione nella categoria delle imprese collegate, oltre a quelle tra le quali intercorre una delle relazioni indicate tramite una o più imprese, anche quelle tra le quali la relazione avvenga per mezzo degli investitori citati in tema di associazione. Tale fattispecie risulta chiaramente prevista all'art. 3, paragrafo 3, dell'allegato alla Raccomandazione.

<sup>25</sup> Sul punto, si evidenzia che la scelta operata nel Decreto in termini di collocazione e in termini di formulazione lessicale della previsione relativa al collegamento con persone fisiche sembra testimoniare una minore attenzione verso detta fattispecie rispetto a quanto manifestato dalla normativa comunitaria che, invece, la prevede espressamente nella Raccomandazione e, in particolare all'art. 3, paragrafo 3, dell'allegato.

mercato in questione o su mercati contigui<sup>26</sup>. In tali casi, però, la prospettiva del collegamento si crea al verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:

- a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa deve aver conseguito ricavi nei confronti dell'altra per almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

In considerazione di tali più articolate previsioni in materia di autonomia, appaiono più ampie le ipotesi in cui un'impresa possa considerarsi di grandi dimensioni, determinando l'accesso a una percentuale di contributo più bassa rispetto al passato o addirittura l'esclusione dal regime di incentivazione, qualora esso sia rivolto esclusivamente alle PMI<sup>27</sup>.

Relativamente al conteggio dei dati il provvedimento italiano prevede, in maniera più chiara rispetto alla formulazione comunitaria, che nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da considerare sono quelli desunti dal bilancio consolidato.

Nell'art. 3, comma 6 del D.M. è previsto che nel caso in cui le imprese – direttamente o indirettamente collegate – non siano riprese nei conti consolidati, ovvero nell'ipotesi di assenza degli stessi, ai valori dell'impresa richiedente devono sommarsi integralmente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tutte le imprese collegate. In linea con gli orientamenti europei, devono inoltre essere aggiunti i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati, e ciò in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (fermo restando che in caso di difformità si deve considerare la più elevata tra le due).

L'impresa richiedente è considerata, in ogni caso, autonoma nel caso in cui il capitale della stessa sia talmente disperso da risultare impossibile determinare un collegamento o una associazione come sopra definite e l'impresa medesima dichiara di poter presumere, in buona fede, l'inesistenza del collegamento e/o dell'associazione medesima. Tale previsione, in linea con quella europea, è di grande rilevanza se la si pone in relazione alla disposizione (innovativa nel Decreto) secondo la quale la verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate a quella richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della stessa (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Contrariamente, gli altri 3 parametri, come già evidenziato, hanno come base di dati le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

---

<sup>26</sup> Sul punto è chiarito che per mercato contiguo si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Tale definizione, in linea con gli orientamenti comunitari, è stata oggetto della Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato stesso ai fini del diritto comunitario sulla concorrenza (GU C 372 del 09.12.1997, pag. 5).


<sup>27</sup> Si veda A. Sacrestano, *Nuove PMI, l'Italia si adegua*, in *Agevolazioni & Incentivi*, Il Sole 24 Ore, Milano, n.6/2005, 86 ss.

Elemento centrale della nuova disciplina appare, pertanto, l'esatta distinzione tra la condizione di autonomia – relativamente alla quale risulta sufficiente l'analisi dei dati della singola impresa – e quella di associazione o collegamento. In tali ultimi casi, ai fini della determinazione del numero degli occupati, del fatturato o del totale di bilancio, non ci si può limitare a prendere in considerazione i valori desunti dall'impresa di riferimento, ma si deve sommare anche delle altre imprese che con essa hanno rapporti. Sul punto, la novità fondamentale risiede nella rilevanza assegnata al concetto di “consolidamento” dei dati. Ai sensi delle vecchie disposizioni, infatti, il calcolo veniva eseguito sommando ai parametri dell'azienda di riferimento anche i dati integrali delle imprese di cui la stessa deteneva almeno il 25%. In buona sostanza, se un'impresa possedeva il 30% di un'altra impresa doveva, in ogni caso, integrare i propri dati con il 100% di quelli della società a valle. La nuova norma, rinviando, invece, in via prioritaria ai conti consolidati, prevede che le fattispecie associative e di collegamento siano trattate procedendo con l'aggregazione dei dati tenendo conto, ma solo con riferimento al primo caso, dell'effetto demoltiplicativo legato alle percentuali di partecipazione al capitale o a quelle dei diritti di voto.

In termini di applicazione dei parametri si evidenzia, inoltre, che il legislatore italiano nulla ha disposto in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale, non accogliendo, di fatto, la previsione comunitaria secondo la quale la modifica di categoria scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> La previsione nella Raccomandazione sembrava ispirata alla logica di sterilizzare gli effetti di avvenimenti straordinari che potessero, in via eccezionale e per un breve lasso di tempo, modificare i valori di riferimento.



## La decorrenza dei termini per l'applicazione dei nuovi parametri

La decorrenza dell'applicazione concreta della nuova normativa è differente a seconda delle fattispecie di agevolazione.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. bisogna, infatti, distinguere tra i regimi di aiuto notificati e autorizzati dalla Commissione europea prima del 1° gennaio 2005 e quelli istituiti sulla base dei regolamenti di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001, nonché quelli rientranti nella disciplina *de minimis*.

Per i regimi di aiuto notificati prima del 1° gennaio 2005, già approvati dalla Commissione UE, continueranno ad applicarsi i vecchi parametri fino a scadenza delle rispettive autorizzazioni. E', in ogni caso, possibile, per questi vecchi regimi chiedere, in alternativa, una loro rinotifica alla UE con esplicita comunicazione di adozione della nuova parametrizzazione di PMI. In tale caso, l'applicazione avviene dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche – da parte dell'Amministrazione competente – di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

Diverso trattamento hanno, invece, i regimi di aiuto introdotti sulla base dei regolamenti Ce n. 68/2001 (aiuti alla formazione) e 70/2001 (aiuti alle PMI). Per questi ultimi, se sono stati istituiti a partire dal 1° gennaio 2005, l'applicazione decorre proprio da tale ultima data; qualora la comunicazione di esenzione sia

avvenuta, al contrario, prima del 1° gennaio 2005 e non sia stata prevista esplicitamente, all'interno del documento, l'applicazione della nuova definizione di PMI, l'operatività decorre dalla data di comunicazione alla Commissione europea – da parte dell'Amministrazione competente – di adeguamento alla definizione di PMI.

Infine, per gli aiuti *de minimis* (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001), l'applicazione della nuova definizione ha avuto luogo con decorrenza 11 novembre 2005 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

#### APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER REGIMI DI AIUTO

- Per i regimi di aiuto notificati e autorizzati precedentemente al 1° gennaio 2005, l'applicazione decorre dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- Per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei Regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai Regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, l'applicazione decorre dal 1° gennaio 2005;
- Per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione - ai sensi dei regolamenti di cui al punto precedente - è intervenuta precedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, l'applicazione si avrà a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
- Per gli aiuti concessi secondo la regola "*de minimis*" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, l'applicazione è avvenuta con decorrenza 11 novembre 2005<sup>29</sup>.

Decorrenza immediata delle nuove disposizioni (a partire dal 12 ottobre 2005) è stata, invece, riservata a molte delle agevolazioni gestite dal Ministero delle attività produttive, prima tra tutte la legge 488/92, essendo già state espletate le procedure di comunicazione e di notifica per l'adeguamento alla nuova normativa di cui alla Raccomandazione CE. Queste ultime sono riepilogate nella tabella che segue.

<sup>29</sup> L'allegato n. 6 del D.M. ha precisato che ci si riferisce a tali interventi: Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava (Legge n. 388/2000 art. 114 c.4); Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Legge 7 agosto n. 266 art. 14); Incentivazioni in favore del commercio elettronico (Legge n. 388/2000 art. 103); Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento telematico "Quick response" con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (Legge n. 388/2000 art. 103 cc. 5 e 6).

## REGIMI DI AIUTO A IMMEDIATA APPLICAZIONE

Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 – art. 1, c. 2 – e successive modificazioni	Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 – art. 14 – e successive modificazioni	Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – art. 2, c. 100 lett. a) – e successive modificazioni	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive Modificazioni	Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive Modificazioni	Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 – art. 5	Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche.
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 – art. 73	Estensione di interventi di promozione industriale di cui alla legge 181/1989 a nuove aree di crisi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – artt. 103 e 106 – e successive modificazioni	Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

### 4.1 LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE: GLI ALLEGATI AL D.M.

Al fine di agevolare la corretta determinazione della dimensione aziendale il D.M. fornisce una serie di allegati contenenti schemi e tabelle.

Di seguito verranno analizzati quelli di maggiore interesse e criticità.

Nell'allegato 1 devono essere riportate le informazioni che consentono di individuare – sulla base del dato degli occupati, del fatturato annuo o del totale di bilancio – le dimensioni dell'impresa. I valori – espressi in migliaia di euro – corrispondono a quelli della singola impresa nel caso in cui l'azienda richiedente sia qualificata come autonoma; essi coincidono, invece, con i dati aggregati nell'ipotesi in cui la stessa sia associata o collegata. In tale ultimo caso, per quantificare i dati da consolidamento, occorre provvedere alla compilazione degli allegati 2, 3, 4 e 5.

Questi ultimi risultano strettamente collegati tra di loro e – al fine di procedere alla corretta compilazione del prospetto di sintesi per il calcolo dei dati delle imprese collegate o associate rinvenibile nell'allegato 2 – risulta indispensabile iniziare con quella degli allegati 3, 4 e 5.

Probabilmente, il prospetto verso il quale occorre destinare maggiore attenzione è quello dell'allegato n. 3/A. Oltre ai dati identificativi di ciascuna impresa associata, la scheda richiede l'evidenziazione dei dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari della stessa nonché della precisa percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa richiedente.

## 2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento:			
	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio
<b>1. Dati lordi</b>			
<b>2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata</b>			
<b>3. Dati lordi totali</b>			

Con riferimento ai dati lordi da evidenziare, l'allegato precisa che si tratta di quelli risultanti dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati (se disponibili in tale forma) ai quali si aggiungono al 100 % dei dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo che i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso, invece, di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, è prevista la compilazione di ulteriori allegati: l'Allegato n. 5A che riporta la "scheda di collegamento" e l'allegato 5 che assembla tutte le schede di collegamento compilate.

## 3. Tabella "associata"

Percentuale:...%	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio
Risultati proporzionali			

In tale tabella occorre indicare con precisione la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa richiedente (oppure dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata) nell'impresa associata. Parimenti va evidenziata, altresì, la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata).

Tra i 2 valori calcolati (ai quali vanno aggiunte le percentuali di partecipazione detenute sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata) va considerato quello più elevato che si applicherà ai dati lordi della tabella 2, in modo da definire i risultati proporzionali<sup>30</sup> che saranno, invece, riportati nella tabella 3.

Successivamente, potrà essere compilato l'allegato 3 che contiene il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate. In tale schema dovranno essere assemblati i dati (occupati, fatturato e totale di bilancio) delle imprese associate all'impresa richiedente e delle imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono stati ripresi nei conti consolidati. L'allegato fornisce, inoltre, un'interessante precisazione: qualora i dati siano stati ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore alla più

<sup>30</sup> Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.


elevata tra la percentuale di partecipazione al capitale e a quella dei diritti di voto risulta opportuno, comunque, allinearsi a tale previsione.

Infine, per procedere alla corretta compilazione dell'allegato 1, occorre compilare l'allegato 2 che raccoglie i dati delle imprese collegate o associate sulla base di quanto riportato negli schemi già commentati.

#### 4.2 PROBLEMATICHE APPLICATIVE

Le disposizioni del D.M. 18 aprile 2005 hanno sollevato una serie di problematiche applicative, specie con riferimento al criterio che ha subito le modifiche più rilevanti rispetto al passato, il requisito di autonomia. Ai sensi delle nuove previsioni, il fatto di essere qualificata un'impresa associata o collegata non necessariamente ne implica una modifica della classe dimensionale o addirittura l'attrazione nella categoria delle grandi imprese. Tale circostanza sembra rappresentare un'assoluta novità atteso che la disciplina previgente assegnava all'impresa dipendente – vale a dire quella nella quale il 25% del capitale o dei diritti di voto era detenuto da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI – il riconoscimento, in automatico, dello *status* di grande impresa.

Vediamo un esempio.



Se in passato era, dunque, indubbio il riconoscimento di "A" come grande impresa, ai sensi delle nuove disposizioni, invece, essendo in presenza di fattispecie associative, al fine di pervenire alla determinazione della classe dimensionale dell'impresa "A", occorre procedere con l'aggregazione dei dati. In dettaglio, è necessario, perciò, sommare agli occupati e al fatturato dell'impresa "A" il 25% degli stessi valori dell'impresa "B".

Effettuando tale conteggio si rileva che l'impresa "A" passa dalla dimensione di piccola impresa a quella di media (77 dipendenti, € 25.500.000,00 fatturato annuo).

Da tale esemplificazione emerge come diventi fondamentale l'impatto dell'effetto demoltiplicativo delle catene partecipative e come sia rilevante l'esatto inquadramento dei rapporti dell'impresa rispetto alle altre, poste immediatamente a monte e a valle. Su tale ultimo aspetto occorre, inoltre, porre estrema attenzione atteso che, come già accennato, la verifica dell'esistenza di fattispecie associative o di collegamento non è effettuata con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di sottoscrizione della domanda ma sulla base dei dati aggiornati in possesso della società.

Un altro elemento di ulteriore complessità risiede nella necessità di valutare, caso per caso, il collegamento attraverso le persone fisiche, novità assoluta degli orientamenti comunitari del 2003. La norma italiana prevede, infatti, che si debba verificare, da un lato, se le persone fisiche siano direttamente o indirettamente socie dell'impresa richiedente in misura tale da detenere il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, dell'altro se le stesse agiscano di concerto. Se il primo accertamento sembra non sollevare particolari difficoltà, stessa cosa non può dirsi per il secondo, a meno che non ci si trovi in presenza dei classici casi in cui l'esistenza di patti parasociali appalesa tale circostanza. L'agire in concerto potrebbe, infatti, subire mutazioni anche in lassi di tempo ravvicinati e, spesso, non risulta documentabile<sup>31</sup>. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui 2 soggetti possiedano ciascuno il 50% di 2 imprese; se il requisito di controllo secondo le disposizioni civilistiche appare – nella fattispecie – indiscusso, la verifica sull'agire in concerto dei suddetti soggetti richiede un'indagine più approfondita. Gli stessi potrebbero, di fatti, assumere un comportamento uniforme dettato da un'identità di vedute relativamente alla prima impresa e uno totalmente difforme in relazione alla gestione della seconda impresa.

Altra fattispecie da valutare, ora, con particolare attenzione risulta essere quella legata alla presenza di enti pubblici nelle catene partecipative. Si pensi ad esempio ad un'impresa partecipata per una percentuale superiore al 25% da un ente pubblico locale. La previgente legislazione – seguendo l'orientamento europeo – sembrava avesse limitato la discussione circa la rilevanza dimensionale degli istituti lucrativi (imprese) esclusivamente a questo specifico ambito soggettivo. Nulla si disponeva, infatti, nel caso in cui a partecipare un'impresa fosse stato un ente non appartenente alla stessa categoria lucrativa. D'altronde, l'utilizzazione nei testi normativi del termine "impresa" e mai di un più generico "azienda" o "ente" avvalorava tale orientamento.

In particolare, in tema di definizione di "indipendenza" sembrava evidente l'intenzione di riferirsi, nella sostanza, ad un unico soggetto economico rappresentato da un insieme di imprese che, in virtù di vincoli di controllo societario, risultavano sottoposte ad un governo unitario. Se tale era, dunque, l'intendimento del legislatore italiano (così come di quello europeo), bene ha fatto a circoscrivere la previsione in tema di indipendenza solo ai casi in cui veniva manifestata tale circostanza attraverso l'esistenza di un gruppo societario in senso stretto e non anche alle ipotesi di presenza di semplici partecipazioni al capitale intese come *asset* non immobilizzati (società di investimenti pubblici, società di

---

<sup>31</sup> Si veda, L. Recchioni, *I nuovi parametri dimensionali delle PMI*, in Finanziamenti su Misura News, Milano, n. 6/2005, 12 ss..

capitali di rischio o investitori istituzionali) che, in qualche modo, palesavano finalità di mero investimento finanziario.

Sulla scorta del fatto, dunque, che la partecipazione al capitale di un'impresa da parte di un ente non lucrativo non sembrava configurare la creazione di un gruppo di società, appariva inapplicabile la qualifica di grande dimensione all'impresa "A" partecipata da un ente pubblico locale per una percentuale superiore al 25%.

Un diverso scenario di riferimento per il corretto inquadramento della problematica in discussione si è, invece, aperto con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Non in discussione appare il fatto che il legislatore comunitario (così come quello italiano) abbia voluto introdurre, nella disciplina della definizione della classe dimensionale, la chiara individuazione anche dello specifico caso in cui a detenere partecipazioni in misura superiore al 25% di un'impresa non sia solo un altro soggetto lucrativo ma anche un ente pubblico.

Sul punto, però, ci si è orientati prevedendo due specifiche e difformi fattispecie. Mentre la partecipazione, diretta o indiretta, detenuta da un ente pubblico o da più enti pubblici in un'impresa in misura superiore alla percentuale anzidetta comporta la perdita della qualifica di PMI da parte di quest'ultima e l'attrazione, in automatico, nella categoria delle grandi imprese, alla stessa conseguenza non si arriva nell'ipotesi di coinvolgimento di un ente pubblico locale di ridotte dimensioni. La norma, infatti, assegna agli enti locali di cui al TUEL (D.Lgs. 267/2000)<sup>32</sup> un particolare trattamento di favore: la fattispecie associativa non viene riconosciuta nell'ipotesi in cui singole imprese siano partecipate per percentuali di capitale superiori al 25% da enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

A questo punto, sembra, dunque, che a determinare se il coinvolgimento di un ente pubblico influisca sull'appartenenza di un'impresa alla classe dimensionale delle "grandi" sia non solo la tipologia di quest'ultimo ma anche la sua struttura dimensionale. La presenza di enti pubblici locali (con quote partecipative superiori alle suddette) con bilanci annuali superiori a 10 milioni di euro e con più di 5.000 abitanti, al pari di enti pubblici non locali, sembra determinare, infatti, per l'impresa in questione, non il semplice riconoscimento di impresa associativa quanto piuttosto quello di grande impresa.

Se così non fosse nelle note esplicative al Decreto non si sarebbero ricompresi tra gli enti pubblici anche quelli locali citati in tema di associazione. Se la qualificazione di una fattispecie associativa fosse stata dettata anche dal superamento dimensionale dell'ente locale non avrebbe avuto senso, infatti, l'esplicita menzione di quest'ultimo tra gli enti pubblici. D'altronde, volendo ragionare al contrario, l'ipotesi di aggregare i dati degli enti locali con quelli di un'impresa susciterebbe, quanto meno, serie perplessità.

Stampato presso la sede della Fondazione – Marzo 2006

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)

---

<sup>32</sup> Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del TUEL si intendono enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.